

Regolamento Organico **Federazione Italiana Palla Tamburello**

Titolo I – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 1

Affiliazione

Comma1 Tutte le Società, le Associazioni sportive dilettantistiche e i Gruppi sportivi militari che intendono praticare lo sport della Palla Tamburello nell'ambito federale, debbono essere affiliati alla F.I.P.T..

Comma2 Le società per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Palla Tamburello devono presentare domanda redatta sugli appositi moduli, firmata dal Presidente e corredata dai documenti indicati nello Statuto Federale (art. 2.2).

Comma3 La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere presentata alla F.I.P.T. per il tramite e con il parere dell'organo provinciale o, in assenza, di quello regionale competente.

Comma4 La domanda di affiliazione può essere presentata nell'anno sportivo di competenza in qualunque momento.

Comma5 La F.I.P.T. dà notizia, nei suoi comunicati ufficiali, delle domande accolte ed è tenuta a comunicare alle società interessate le motivazioni delle domande respinte.

Art. 2

Riaffiliazione

Comma1 Le Società, le Associazioni sportive dilettantistiche ed i Gruppi sportivi militari già affiliate alla F.I.P.T. si intendono riaffiliate di anno in anno con il semplice versamento della tassa di iscrizione ai campionati di competenza, di norma, entro il 31 dicembre, allegando l'apposito modulo o in altra data deliberata dal Consiglio Federale in relazione ai calendari dei vari Campionati Federali.

Comma2 Le società sono tenute a comunicare ogni variazione dello Statuto sociale, come pure ogni variazione delle persone alle quali spetta la legale rappresentanza sociale, nonché dei componenti del Consiglio direttivo, alla F.I.P.T. e al Comitato Regionale e/o Provinciale di competenza, entro 15 giorni dalla avvenuta variazione, mediante trasmissione di copia fotostatica, autenticata dal presidente, del verbale dell'Organo Statutario competente ad approvare le variazioni introdotte.

Comma3 In caso di mancata accettazione della domanda di riaffiliazione, la delibera di reiezione della domanda medesima da parte del Consiglio Federale, corredata dalla relativa motivazione, deve comunicarsi alla società entro 30 gg.

Comma4 Il Consiglio Federale, d'ufficio o su istanza di organi federali o di qualsiasi tesserato interessato, potrà ritenere inefficaci le variazioni comunicate per accertata inosservanza di norme statutarie sociali in materia.

Comma5 Avverso tale decisione è ammesso ricorso alla Commissione di Giustizia che decide in via definitiva.

Comma6 La mancata presentazione nei termini della domanda di riaffiliazione comporta l'estinzione del rapporto con la F.I.P.T.; ogni successiva richiesta di ammissione equivale a nuova affiliazione e ne osserva le procedure.

Art. 3

Cessazione dell'affiliazione

Comma1 Gli affiliati cessano di appartenere alla Federazione per uno dei casi previsti all'art. 3.2 dello Statuto.

Comma2 La cessazione di appartenenza alla Federazione, comunque motivata, comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della F.I.P.T..

Art. 4

Fusione tra due o più società

Comma1 Due o più società possono unirsi o una può incorporare un'altra o più inviando a mezzo raccomandata alla segreteria della Federazione, con il visto dell'organo provinciale o regionale della F.I.P.T.; il nuovo atto costitutivo ed il nuovo Statuto dovranno essere inviati in copia alla Federazione per l'approvazione entro 30 giorni dall'avvenuta unione o incorporazione.

Comma2 In aggiunta all'atto costitutivo ed allo Statuto, alla domanda di fusione devono essere allegate in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione e il nuovo Statuto.

Comma3 Le fusioni e le incorporazioni sono soggette all'approvazione del Consiglio Federale.

Comma4 Nell'atto di fusione deve essere specificato il nome e la sede della nuova società od associazione.

Comma5 In caso di incorporazione, ferma la procedura, restano validi l'atto costitutivo, lo statuto, le cariche sociali e la sede della società assorbente.

Comma6 Non è consentita la fusione e l'incorporazione fra società aventi sede in comuni diversi.

Comma7 In caso di fusione resta iscritta d'ufficio la società risultante dalla fusione alla quale verrà riconosciuta di diritto la più favorevole posizione sportiva tra quelle della società che le hanno dato origine.

Comma8 In caso di incorporazione, restano integri i diritti sportivi della società incorporante.

Comma9 Non è consentito che la società risultante dalla fusione si sostituisca ad una qualsiasi delle società che le hanno dato origine per la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali in corso. Nessun atto di fusione o di incorporazione è valido se i singoli interessati non siano singolarmente già affiliati alla F.I.P.T.. Le fusioni e le incorporazioni possono avvenire soltanto tra soggetti regolarmente affiliati alla Federazione, che siano in regola con il pagamento delle quote federali.

Comma10 In caso di fusione o incorporazione la nuova società assorbirà tutti i diritti attivi e passivi in essere degli affiliati interessati e gli atleti rimangono vincolati alla nuova società.

Comma11 Il vincolo sportivo per gli atleti permarrà soltanto per la parte residua del medesimo.

Comma12 Delle fusioni ed incorporazioni deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art. 5

Cambiamenti di denominazione sociale e del campo da gioco

Comma1 I cambiamenti di denominazione sociale sono consentiti e devono essere approvati dal Consiglio Federale, su parere dei competenti organi provinciali o regionali della F.I.P.T..

Comma2 Ai sensi dello Statuto (art. 2.2.7), le Società sono tenute ad inviare alla Federazione ogni variazione dello Statuto sociale entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

Comma3 Degli eventuali cambi di denominazione, deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Comma4 Il Consiglio Federale potrà autorizzare, sentito il parere della C.T.F. prima dell'inizio dell'attività agonistica, le società affiliate che ne abbiano fatta richiesta entro i termini stabiliti dall'apposito Regolamento Tecnico Federale approvato dal CONI, ad usare campi da gioco diversi rispetto a quelli utilizzati nella precedente stagione sportiva.

Art. 6

Doveri degli affiliati

Comma1 Nel rispetto di quanto previsto dall' art. 2.2 dello Statuto, gli affiliati si impegnano a:

- a) provvedere a che i tesserati rispettino le norme federali;
- b) assicurare piena collaborazione ai dirigenti, organi e commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;
- c) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.P.T. ;
- d) provvedere a che tutti i propri tesserati si impegnino alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso e di tutti i regolamenti emanati dalla F.I.P.T.;
- e) notificare immediatamente ai propri tesserati e soci le sanzioni punitive adottate a carico dei medesimi, vigilandone la corretta esecuzione;
- f) rendere immediatamente nota ai propri tesserati la data di indizione di ogni assemblea , ma in particolare, di quella elettiva, per consentire agli stessi di porre eventualmente la propria candidatura;
- g) svolgere attività agonistiche o comunque attività riconosciute dai competenti organi federali;
- h) non partecipare ed inibire la partecipazione dei propri giocatori ad attività tamburellistiche non autorizzate dagli organi della F.I.P.T.;

- i) assicurare ai propri giocatori la necessaria assistenza tecnica e morale, curandone l'efficienza sportiva;
- l) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti organi federali, astenendosi da qualsiasi forma pubblica di protesta. In particolare, le società ed i loro tesserati non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica informazione per promuovere censure nei confronti degli organi federali o delle persone che li rappresentano. Le società hanno facoltà di presentare i reclami e i ricorsi solamente ai competenti organi federali;
- m) mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale, sia in Italia che all'estero, motivando tempestivamente eventuali impedimenti;
- n) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni organizzate dalle società stesse;
- o) promuovere, nel modo più ampio possibile, l'avviamento dei giovani alla pratica del tamburello;
- p) affidare le loro squadre ai tecnici sportivi abilitati.

Art. 7

Tesseramento

Comma1 Il tesseramento è l'atto che lega alla F.I.P.T., in un rapporto giuridico i soggetti indicati all'art. 4 dello Statuto Federale. E' valido per l'anno sociale dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Comma2 Il tesseramento cessa per i casi indicati all'art. 4.3 dello Statuto Federale.

Comma3 Per prendere parte all'attività agonistica federale è obbligatorio possedere la tessera federale.

Comma4 I tesserati di cui all'art. 4 dello Statuto debbono possedere la tessera federale.

Comma5 La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata da parte delle società tramite i competenti comitati provinciali o regionali della F.I.P.T., alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori entro il 31/12 di ogni anno.

Comma6 Il termine annuale per il rinnovo del tesseramento coincide con quello del rinnovo dell'affiliazione.

Comma7 La richiesta, redatta sugli appositi moduli forniti dalla F.I.P.T., deve contenere le generalità del tesserando con la relativa qualifica e con allegata la ricevuta della quota per il tesseramento annualmente stabilita dalla Federazione.

Comma8 La richiesta di tesseramento deve essere sempre sottoscritta dal diretto interessato.

Comma9 La data di accettazione della richiesta stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Comma10 Il possesso della tessera federale consente a ai tesserati di godere delle forme di assicurazione connesse, contratte direttamente dalla F.I.P.T. a favore di tutti i tesserati.

Comma11 E' vietato agli atleti firmare richiesta di tesseramento per più di una società pena le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Comma12 Agli effetti del tesseramento degli atleti, fermo restando il vincolo a favore della società che ha inviato la prima richiesta, le eventuali successive richieste verranno respinte.

Comma13 Gli atleti non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati.

Comma14 Impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto e soggetti a sanzioni disciplinari.

Comma15 Il tesseramento già accordato dalla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori sarà revocato qualora successivamente si accertino motivi di invalidità e di illegittimità.

Per il tesseramento di atleti stranieri devono essere rispettate le quote annuali di ingresso fissate dal CONI secondo la vigente legislazione in materia.

Comma16 La sottoscrizione della domanda di tesseramento presuppone senza ammissione di prova contraria, la conoscenza e la piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti, tanto della Società di appartenenza quanto della Federazione e l'accettazione delle variazioni a tali Statuti e Regolamenti che potessero venir disposte con le modalità previste dai medesimi.

Comma17 Gli affiliati, con l'inoltro delle richieste di tesseramento e con la corrispondenza delle tasse prescritte, autorizzano la F.I.P.T. a contrarre per loro conto, per ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore degli atleti e di tutti i tesserati per un massimale fisso.

Comma18 I dirigenti sociali e i soci, di cui all'art. 4, lett. c) dello Statuto federale, sono riportati sul modulo di affiliazione o riaffiliazione inoltrato alla FIPT, nel rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento.

Comma19 Il tesseramento dei tecnici sportivi avviene attraverso la richiesta nominativa effettuata dagli affiliati nel modulo di affiliazione o riaffiliazione.

Comma20 Il tesseramento degli ufficiali di gara avviene attraverso apposita richiesta inoltrata alla Commissione Tecnica Arbitrale.

Comma21 Gli ufficiali di gara saranno inquadrati all'atto del tesseramento in un apposito albo federale.

Art. 8

Visita medica obbligatoria

Comma1 Le società devono provvedere a sottoporre i giocatori a visita medica di idoneità a praticare il gioco del tamburello: il certificato di idoneità deve essere conservato agli atti della società di appartenenza.

Comma2 La visita medica deve essere rinnovata ai sensi e nei termini delle vigenti disposizioni di legge con riguardo all'idoneità specifica per la pratica sportiva della palla tamburello ed alle disposizioni del CONI in materia.

Comma3 L'inosservanza delle suddette norme comporta la revoca della validità della tessera e sanzioni disciplinari.

Art. 9

Vincolo degli atleti

- a) Con la firma dei moduli richiesta tesseramento **l'atleta** assume, nei confronti della società per cui si tesserava, un vincolo a tempo determinato, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 4 anni salvo rinnovo espresso, da effettuarsi con le stesse modalità del tesseramento, o trasferimento.
Un atleta assume l'impegno quadriennale del vincolo con una società solo dopo aver compiuto il 14° anno di età computato anagraficamente.
Prima del compimento di tale età l'atleta è vincolato ad una società per la sola durata di una stagione sportiva al termine del quale è libero di diritto.
Il vincolo di tale tesseramento annuale dura fino al termine della stagione agonistica che ha inizio nell'anno in cui l'atleta compie anagraficamente il 14° anno di età.
- b) Le società che tesserano per la prima volta un atleta che nella precedente stagione sportiva era tesserato ad altra società con vincolo annuale perché di età inferiore ai 14 anni, sono tenute a versare alla società per la quale l'atleta era tesserato nella precedente stagione un'indennità di formazione e preparazione, per ogni anno in cui l'atleta è stato tesserato per tale società, deliberato dal Consiglio Federale sulla base dell'art. 11 dello Statuto Federale, fino ad un massimo di € 400,00.
Il pagamento di tale rimborso spese dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta dalle società interessate, a pena di nullità del tesseramento.
- c) Il vincolo con la società cui il giocatore appartiene può essere sciolto mediante trasferimento, ovvero tramite rilascio di nulla-osta nei termini fissati dall'art. 10.3 del presente Regolamento.

Art. 10

Svincolo degli atleti

Comma 1 Il vincolo tra società e atleta può essere sciolto mediante trasferimento oppure nei seguenti casi:

1) Diritto sportivo conseguente ad inattività involontaria dell'atleta

Si determina quando un atleta, per espressa volontà della società, non abbia preso parte ad alcuna gara di campionato. La richiesta per ottenere lo svincolo va inoltrata dal giocatore alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori ed in copia alla propria società, entro il 30 ottobre di ciascun anno a mezzo raccomandata.

La società ha diritto di opporre le proprie contestazioni, inviandole alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori e per conoscenza all'atleta, con lettera raccomandata spedita entro otto giorni dal ricevimento della richiesta del giocatore, accompagnandole con i documenti atti a dimostrare l'inesistenza del diritto del giocatore.

Si deve tener presente che, in caso di convocazione non rispettata dall'atleta, alla società incombe l'obbligo di contestare entro otto giorni dalla data di convocazione, l'infrazione al giocatore stesso mediante lettera raccomandata.

La mancata opposizione alla richiesta di svincolo da parte dell'atleta, nei modi e nei termini sopra indicati, da parte della società, deve essere considerata adesione alla richiesta dell'atleta, e, pertanto la Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori provvederà a svincolare d'autorità l'atleta.

In caso di opposizione da parte della società, la Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo, dandone comunicazione alle parti, le quali potranno, entro e non oltre 30 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, ricorrere tramite raccomandata A.R. al Consiglio Federale, che deciderà in via definitiva.

Tale ricorso non sospende l'efficacia della decisione della Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori.

2) Cambiamento di residenza dell'atleta

Lo svincolo per tale motivo è ammesso per gli atleti alla condizione che lo spostamento avvenga in altra provincia.

La richiesta di svincolo deve essere inoltrata, in qualunque periodo dell'anno, dall'Atleta interessato alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori allegando un certificato di cambio di residenza.

Copia della richiesta e dei documenti deve essere contemporaneamente inviata, con lettera raccomandata, alla società di appartenenza.

3) Trasferimento in costanza di vincolo quadriennale

L'atleta tesserato presso una società può trasferirsi presso un altro affiliato in costanza di vincolo, durante l'intero anno agonistico, con le seguenti modalità:

- la richiesta di trasferimento da parte degli atleti in costanza di vincolo, è vincolata al nulla osta da parte della società di appartenenza;
- è ammesso ricorso avverso il rifiuto del nulla osta predetto, alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori a mezzo raccomandata entro 10 giorni dall'avvenuto rifiuto del nulla-osta;
- la volontà del tesserato di non rinnovare, alla fine del proprio periodo di vincolo, il tesseramento con la società di appartenenza deve essere comunicato attraverso raccomandata almeno 20 giorni prima della scadenza della domanda di riaffiliazione.

Art. 11

Trasferimenti definitivi

Comma1 Gli atleti tesserati e vincolati ad una società possono essere trasferiti ad altra società, una sola volta per ciascun anno sportivo, e comunque almeno cinque giorni prima dell'inizio dei campionati.

Comma2 Il trasferimento potrà avvenire soltanto dietro nulla-osta della società di appartenenza dell'atleta interessato al trasferimento e dovrà essere accettato e sottoscritto anche dallo stesso atleta.

Comma3 Il trasferimento dovrà essere effettuato a mezzo dell'apposito modulo fornito dalla Federazione, modulo che dovrà quindi essere firmato dalla società cedente, dalla società acquirente e dall'atleta interessato.

Comma4 Nell'ipotesi che l'atleta si rifiuti di firmare il modulo di trasferimento, egli resterà vincolato, in ogni caso, alla società di appartenenza. La mancata firma dell'atleta sul modulo di trasferimento dovrà immediatamente essere segnalata dalla società stessa con idonea documentazione alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori. Tale documentazione dovrà essere spedita in copia anche all'atleta interessato.

Comma5 Il modulo deve essere inviato alla società acquirente, a mezzo raccomandata A.R. e alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori. Lo stesso dovrà essere accompagnato dalla tessera dell'atleta e, per i trasferimenti a squadre di serie "A" e "B" (qualunque sia la serie o categoria di provenienza), dall'importo del diritto federale fissato annualmente dalla Federazione.

Comma6 Il trasferimento sarà ufficialmente valido solo dopo l'omologazione da parte della Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori. L'omologazione sarà resa tempestivamente nota anche tramite il comunicato della Federazione.

Comma7 L'atleta trasferito non può, nella stessa annata sportiva, essere dato in prestito ad altra società.

Comma8 E' vietato alle società di iniziare trattative o di concludere accordi per trasferimento di atleti fuori dal periodo fissato dalla Federazione per le operazioni di trasferimento.

Comma9 Il suddetto comportamento costituisce violazione disciplinare sanzionata a norma del Regolamento di Giustizia.

Art. 12

Prestiti

Comma1 Gli atleti tesserati e vincolati ad una società possono essere ceduti in prestito ad altra società, entro i termini previsti dal Consiglio Federale, in relazione alle date di inizio dei campionati, una sola volta per ciascun anno sportivo e per non più di due anni consecutivi, anche se a società diverse.

Comma2 Il prestito potrà avvenire soltanto dietro nulla-osta della società di appartenenza dell'atleta interessato al prestito e dovrà essere accettato e sottoscritto anche dallo stesso atleta.

Comma3 Il prestito dovrà essere effettuato a mezzo dell'apposito modulo fornito dalla Federazione, modulo che dovrà quindi essere firmato dalla società cedente, dalla società acquirente e dall'atleta interessato.

Comma4 Nell'ipotesi che l'atleta si rifiuti di firmare il modulo di prestito, egli resterà vincolato, in ogni caso, alla società di appartenenza. La mancata firma dell'atleta sul modulo di prestito dovrà immediatamente essere segnalata da parte della società stessa con idonea documentazione alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori.

Tale documentazione dovrà essere inviata in copia anche all'atleta.

Comma5 Il modulo di prestito dovrà essere inviato direttamente, a cura della società acquirente, a mezzo raccomandata A.R. alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori e dovrà essere accompagnato dalla tessera dell'atleta e, per i prestiti di atleti a squadre di serie "A" e "B" (qualunque sia la serie o la categoria di provenienza), dall'importo del diritto federale, fissato annualmente dal Consiglio Federale.

Comma6 Il prestito sarà ufficialmente valido solo dopo l'omologazione da parte della Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori.

Comma7 L'omologazione sarà resa tempestivamente nota anche tramite il comunicato della Federazione.

Comma8 E' vietato alle società iniziare trattative e concludere accordi per il prestito di atleti fuori dal periodo fissato dalla Federazione per le operazioni di prestito.

Comma9 Il suddetto comportamento costituisce violazione disciplinare sanzionata a norma del Regolamento di Giustizia.

Art. 13

Trasferimenti e prestiti suppletivi

Comma1 In un secondo ulteriore periodo dell'anno è consentito il trasferimento o il prestito degli atleti entro i termini stabiliti con delibera dal Consiglio Federale, con le seguenti norme e limiti:

- a) possono essere trasferiti o dati in prestito soltanto **gli atleti** che non abbiano mai preso parte a gare di campionato con la società di appartenenza, nell'anno in corso.
- b) per quanto riguarda le modalità, anche i trasferimenti o prestiti suppletivi seguono quelle previste dagli artt. 11 e 12 del presente Regolamento.

Art. 14

Tesseramento Militare

Comma1 L'atleta che presta servizio militare, fuori dalla provincia ove ha sede la società di appartenenza, ha diritto ad ottenere il tesseramento militare, tramite i Gruppi Sportivi Militari, a favore di una società che abbia sede nella provincia in cui presta il servizio militare.

Comma2 Il tesseramento militare ha carattere provvisorio, si sovrappone al tesseramento federale in atto e scade automaticamente alla data del congedo.

Comma3 Agli atleti in servizio militare di carriera è preclusa la possibilità di ottenere il tesseramento militare.

Comma4 L'atleta tesserato militarmente non può prendere parte a incontri del campionato che abbia iniziato con la società di appartenenza.

Comma5 Il tesseramento militare è ammesso soltanto per quegli atleti che risultino già tesserati per altra società; agli atleti liberi dal vincolo non è dato assumere un tesseramento militare, ma soltanto il tesseramento normale.

Comma6 La richiesta di tesseramento militare deve essere inviata alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori sull'apposito modulo,

accompagnato dalla tessera federale nonché dalla dichiarazione del Comando militare presso il quale l'atleta presta servizio militare.

Art. 15

Aggiornamento tessera atleti liberi da vincolo

Comma1 L'aggiornamento della tessera **degli atleti** a qualsiasi titolo liberi da vincolo (compresi i giocatori di età inferiore ai 14 anni) deve essere richiesto da parte della società interessata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori, inviando gli appositi moduli ed inviando la tessera federale dell'atleta unitamente alla prescritta tassa federale se l'atleta sarà utilizzato in squadre di serie "A" e "B" nei termini previsti dalla delibera annuale del Consiglio Federale, in relazione alle date di inizio dei campionati.

Titolo II – ANNO SPORTIVO

Art. 16

Anno sportivo

Comma1 L'anno sportivo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre e coincide con l'anno solare.

Titolo III – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 17

Gli Organi Federali

Gli Organi della Federazione direttivi, esecutivi, disciplinari e di controllo, a mezzo dei quali la Federazione stessa realizza le proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 1 dello Statuto, sono quelli appresso indicati:

Organi Federali Centrali

- a) Assemblea Nazionale
- b) Presidente Federale
- c) Consiglio Federale
- d) Consiglio di Presidenza
- e) Collegio dei Revisori dei Conti

Organi di Giustizia

- a) Giudice Unico
- b) Commissione di Giustizia
- c) Procuratore Federale
- d) Commissione di Appello Federale

Organi Federali Periferici

- a) Assemblea regionale
- b) Presidente del Comitato Regionale
- c) Comitato Regionale
- d) Delegato regionale
- e) Assemblea Provinciale
- f) Presidente del Comitato provinciale
- g) Comitato Provinciale
- h) Delegato Provinciale

Organismi Tecnici Nazionali

- a) Commissione Tecnica Federale (C.T.F.)
- b) Comitato Tecnico Arbitrale (C.T.A.)
- c) Commissione Attività Giovanile (C.A.G.)
- d) Commissione Cartellinamento Trasferimento e Prestito Giocatori (C.C.T.P.G.)
- e) Commissione Medica
- f) Commissione Studi, ricerca e formazione
- g) Commissione Propaganda, Pubbliche relazioni e Rapporti Internazionali.
- h) Commissione Scuola

Art. 18

I Dirigenti Federali ed Arbitri

Comma1 Sono considerati Dirigenti federali tutti coloro che, a seguito di elezione o di nomina sono componenti degli organi e delle strutture federali.

Comma2 I Dirigenti Federali debbono essere sempre e ovunque esempio di rettitudine sportiva e di moralità; essi non devono svolgere attività in campo tamburellistico a fine di lucro o comunque compensata.

Comma3 I Dirigenti federali sono tenuti al segreto d'ufficio.

Comma4 Sulla eleggibilità alle cariche federali, sulle incompatibilità, sulle decadenze e sostituzioni fa testo l'art. 6 dello Statuto Federale.

Comma5 I Dirigenti Federali degli organi a carattere nazionale, nonché gli arbitri nazionali, i Presidenti dei Comitati regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione sportiva in corso, hanno diritto al libero accesso in tribuna d'onore su tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni tamburellistiche.

Comma6 I Dirigenti Federali di ogni altro organo federale nonché gli arbitri provinciali, muniti della tessera vidimata per la stagione sportiva in corso, hanno diritto al libero accesso ai campi sportivi, con accesso in tribuna, esclusivamente nella propria provincia.

Art. 19

Funzionamento degli Organi Collegiali: generalità

Comma1 Delle decisioni adottate viene data notizia con la pubblicazione di comunicati ufficiali, a firma del Presidente e del segretario, ove richiesto.

Comma2 La data di pubblicazione ufficiale dei comunicati costituisce termine di decorrenza ad ogni effetto e le decisioni così pubblicate si presumono conosciute dagli interessati alla data di pubblicazione predetta.

Art. 20

Assemblea Nazionale

Comma1 Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di convocazione, di votazione, di deliberazione, di rappresentanza e di diritto di voto sono regolati dall'art. 7 dello Statuto.

1) Deleghe

Comma1 Le società aventi diritto di voto relativamente ai 7 voti di base di loro pertinenza possono farsi rappresentare, con delega rilasciata dal proprio legale rappresentante, da altro delegato, purché dirigente in carica regolarmente tesserato della società stessa, oppure da altro affiliato della stessa provincia o regione, dove non esista Comitato provinciale.

Comma2 Le deleghe devono essere conferite per iscritto, in duplice copia, sull'apposito modulo predisposto dalla Segreteria Federale, che sarà inviato in allegato con l'atto di convocazione, e debbono recare la firma autografa del legale rappresentante della società.

Comma3 Una copia della delega deve essere consegnata alla Commissione Verifica Poteri e l'altra, vistata dalla Commissione stessa, deve essere conservata dal delegato a prova della sua qualifica.

Comma4 La registrazione delle deleghe è ammessa durante il periodo nel quale è in funzione la Commissione Verifica Poteri.

2) Reclamo al Consiglio Federale per omessa od erronea attribuzione del diritto di voto

Comma1 I soggetti interessati possono avanzare reclamo al Consiglio Federale avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale, sia per omessa che per erronea attribuzione del voto. E' ammesso presentare reclami anche avverso l'omessa od errata attribuzione concernente altri aventi diritto a voto nel suddetto elenco.

Comma2 Il reclamo, contenente l'enunciazione dei motivi addotti a sostegno, dovrà essere depositato presso la Segreteria Federale con atto sottoscritto olografo del soggetto avente diritto o da chi è legittimato a sostituirlo. Esso deve essere in pari data, a pena di inammissibilità, comunicato a mezzo raccomandata A.R. agli eventuali controinteressati, i quali potranno presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.

Comma3 Il reclamo deve essere presentato, a mezzo di lettera raccomandata nel termine di cinque giorni dal ricevimento dell'elenco degli aventi diritto al voto allegato all'ordine del giorno.

Comma4 I reclami pervenuti sono esaminati e decisi, sentite le parti interessate, dal Consiglio Federale e, se le decisioni adottate sono favorevoli, la Segreteria Federale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti che sarà pubblicata sul sito federale.

Comma5 Tutte le decisioni del Consiglio sono definitive e saranno pubblicate sul sito internet federale almeno un giorno prima della celebrazione dell'Assemblea.

Comma6 Analoghe procedure devono essere seguite a cura dei Comitati Regionali e Provinciali in tema di reclami avverso l'omessa od erronea attribuzione del diritto di voto.

3) Formazione degli elenchi - Ricorso avverso l'ammissibilità o meno delle candidature

Comma1 Coloro che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura nei termini statutariamente previsti.

Comma2 Scaduti i termini prescritti, la Segreteria Federale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.

Comma3 Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante pubblicazione sul sito internet federale.

Comma4 Analoghe procedure devono essere eseguite a cura dei Comitati Regionali e Provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche.

Comma5 Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Comma6 L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche federali è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso a mezzo raccomandata, entro cinque giorni, alla Commissione d'Appello Federale, la quale si pronuncerà entro il termine di 5 gg. con decisione definitiva. La decisione sarà pubblicata sul sito internet federale.

4) Proposte degli aventi diritto a voto

Comma1 Gli aventi diritto di voto che costituiscono l'Assemblea, possono far pervenire alla Segreteria Federale in qualunque momento e comunque entro due ore dalla dichiarazione di validità dell'Assemblea, proposte di argomenti da discutere di carattere generale concernenti la Federazione. Le eventuali proposte di modifica dello Statuto debbono contenere specificatamente gli emendamenti.

Comma2 Il Consiglio Federale, a suo insindacabile giudizio, delibera in ordine alle proposte pervenute per la relativa iscrizione all'ordine del giorno.

Comma3 Debbono essere inserite nell'ordine del giorno, a pena di nullità:

- a) le eventuali proposte di modifiche dello Statuto, avanzate da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto;
- b) le proposte avanzate da almeno un quinto degli aventi diritto di voto, se concernenti questioni generali della Federazione.

Comma4 Quando una eventuale proposta di modifica dello Statuto sia stata iscritta all'ordine del giorno, deve essere allegata al medesimo il testo completo degli emendamenti proposti.

5) Commissione Verifica Poteri

Comma1 La Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell'Assemblea è nominata ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Federale e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

Comma2 La Commissione controlla la identità degli aventi diritto al voto, controlla la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato; registra la presenza degli aventi diritto di voto.

Comma3 Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare:

- a) il numero delle Società rappresentate in Assemblea;
- b) il numero delle Società aventi diritto al voto e di quelle non aventi diritto al voto;
- c) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici;
- d) il numero dei voti presenti.

6) Apertura dell'Assemblea (Elezione dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Scrutinio)

Comma1 Nell'ora, giorno e luogo fissati per la riunione dell'Assemblea, il Presidente federale, o chi ne fa le veci, in funzione di presidente provvisorio, dichiara aperta l'Assemblea ed invita il Segretario della Federazione a comunicare l'esito, a quel momento, delle verifiche effettuate dall'apposita Commissione. Risultando presente il quorum statutariamente previsto, il Presidente Federale dichiara "validamente costituita l'Assemblea" e la invita ad eleggere l'Ufficio di Presidenza.

Comma2 In mancanza del quorum di prima convocazione, il Presidente, un'ora dopo quella fissata nell'avviso di convocazione, dichiara "validamente costituita l'Assemblea". Su invito del Presidente provvisorio, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vice Presidente, possibilmente scelti fra persone estranee alla Federazione. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza avviene per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei presenti ammessi al voto. E' segretario dell'Assemblea il Segretario della Federazione.

Comma3 Gli scrutatori vengono, altresì, eletti, in numero di cinque, dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Comma4 Gli scrutatori hanno il compito di computare l'esito numerico delle votazioni, sia palesi sia per schede segrete.

Comma5 Ogni contestazione o motivo di nullità deve essere rimesso alla decisione dell'Assemblea con apposito verbale.

7) Poteri dell'Ufficio di Presidenza

Comma1 Il Presidente dell'Assemblea, ed in sua assenza il Vice Presidente, dirige la discussione, ha l'autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

8) Esame e decisione dei reclami avverso la validità della rappresentanza in Assemblea

Comma1 In via preliminare, il Presidente dell'Assemblea pone in discussione i reclami per contestazione dei poteri di rappresentanza delle società in Assemblea previsti dall'art. 7 dello Statuto Federale.

Comma2 Hanno diritto a prendere la parola, per un tempo non superiore a cinque minuti, i rappresentanti delle società interessate e gli altri aventi diritto di voto

già ammessi al voto e presenti di persona o per delega ed ha diritto di replica il Presidente della Commissione Verifica Poteri.

Comma3 Le contestazioni vengono poste in discussione e votate per alzata di mano e controprova.

Comma4 I ricorrenti non hanno diritto di voto nelle relative votazioni.

Comma5 I risultati delle votazioni sui ricorsi e reclami vengono registrati nel verbale dei lavori dell'Assemblea.

Comma6 Al termine delle votazioni sui reclami avverso la validità della rappresentanza in Assemblea, il Presidente dell'Assemblea precisa il numero delle società presenti, in quel momento, in Assemblea, direttamente o per delega, ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

9) Elezione del Presidente

Comma1 Il Presidente Federale è eletto sulla base di candidature sottoscritte da almeno 20 aventi diritto a voto e fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Segreteria Federale entro le ore 20 del 15° giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea.

Comma2 In Assemblea, chiuse le formalità preliminari, il Presidente dell'Assemblea stessa darà la parola a ciascun candidato per un tempo massimo di 10 minuti.

Comma3 Terminata tale presentazione, si procederà alla distribuzione delle schede, predisposte dalla Segreteria Federale, agli aventi diritto al voto.

Comma4 Ciascun delegato avrà tante schede quante sono le deleghe in suo possesso.

Comma5 Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

Comma6 In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i candidati che avranno riportato ugual numero di voti

Comma7 Al termine di ogni votazione e prima di dare inizio alla successiva, il Presidente dell'Assemblea ne proclama i risultati.

10) Elezione del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione d'Appello Federale

Comma1 Le votazioni per l'elezione del Consiglio Federale avvengono sulla base delle candidature presentate, sia per i rappresentanti degli affiliati eletti dagli affiliati stessi, sia per rappresentanti degli atleti, eletti dai rappresentanti di detta categoria, sia per il consigliere in rappresentanza dei tecnici, eletti dai rappresentanti di detta categoria.

Comma2 Le candidature, sottoscritte da almeno 20 legali rappresentanti di società regolarmente affiliate, da 20 atleti e 20 tecnici, e fatte pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla segreteria della Federazione entro le ore 20 del 15° giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea.

Comma3 In calce dovrà risultare la firma di accettazione dei singoli candidati.

Comma4 Il Presidente dell'Assemblea darà la parola a ciascun candidato per un tempo massimo di 5', che potrà essere contingentato e ridotto su decisione insindacabile dello stesso e dell'Assemblea.

Comma5 All'atto delle votazioni, il Presidente dell'Assemblea invita il Segretario della Federazione a comunicare il risultato a quel momento dei lavori della

Commissione Verifica Poteri e, quindi, il numero degli aventi diritto ammessi al voto.

Comma6 Ciascun delegato avrà tante schede quanto sono le deleghe in suo possesso.

Comma7 Si potrà esprimere il voto di preferenza nell'ambito della scheda fino ad un massimo di sette preferenze per i rappresentanti degli affiliati, due per i rappresentanti degli atleti e uno per il rappresentante dei tecnici.

Comma8 Sono nulle le preferenze se espresse per un numero superiore rispettivamente a sette, due, uno.

Comma9 L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso.

Comma10 Per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti vanno presentate candidature sottoscritte da almeno 20 aventi diritto a voto a mezzo raccomandata A.R. entro le ore 20 del 15° giorno precedente quello di celebrazione dell'Assemblea alla Segreteria della FIPT, separatamente per il Presidente e per i quattro membri del Collegio dei Revisori.

Comma11 Saranno eletti sulla base delle preferenze ricevute il Presidente e 4 candidati, di cui nell'ordine due membri effettivi e due supplenti.

Comma12 Al termine di ogni votazione e prima di dare inizio alla successiva il Presidente ne proclama i risultati all'Assemblea.

Comma13 La Commissione d'Appello federale è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, da tre membri, di cui due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea per la durata del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Comma14 La Commissione d'Appello Federale è eletta sulla base di candidature inoltrate a mezzo Raccomandata A.R. entro le ore 20 del 15° giorno precedente quello di celebrazione dell'Assemblea alla Segreteria della FIPT.

Comma15 I candidati saranno eletti sulla base delle preferenze ricevute, di cui nell'ordine il Presidente, il Vice-Presidente, un membro effettivo e due supplenti.

11) Chiusura dei lavori

Comma1 Esaurita la discussione e le votazioni su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea stessa. La prima seduta del nuovo Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dallo Statuto, sulla base del voto espresso dalla Assemblea, viene decisa dai rispettivi neo-eletti Presidenti.

Comma2 Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

12) Verbale dell'Assemblea

Comma1 Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Federale, fa fede assoluta di fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Comma2 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto entro 60 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.

Comma3 Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di società ed associazione ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 21

Referendum

a) Generalità, partecipazione ed attribuzione del voto

Su questioni di carattere organizzativo interno della Federazione e sui programmi tecnico sportivi, il Consiglio Federale ha facoltà di deliberare che si proceda a consultazioni degli affiliati e dei rappresentanti degli atleti e tecnici mediante referendum, determinando le modalità di svolgimento e nominando una Commissione Referendaria composta da tre membri per lo scrutinio delle schede che verranno aperte contemporaneamente in un giorno ed in un'ora prefissata presso la Segreteria Federale. Al voto espresso può essere attribuito anche valore deliberativo, tranne per le competenze specifiche dell'Assemblea.

Il diritto e i termini della partecipazione al referendum e l'attribuzione del voto alle società, alle associazioni ed ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono gli stessi previsti per la partecipazione dell'Assemblea.

b) Svolgimento del referendum

L'elenco degli affiliati votanti, unitamente alle schede di votazione, vengono inviati a tutti gli affiliati a secondo le modalità e procedure assembleari.

Le schede di votazione debbono riportare integralmente l'oggetto del referendum, specificando se il voto espresso ha carattere consultivo o deliberativo.

Sui reclami per omessa attribuzione di voti o erronea attribuzione si rinvia a quanto previsto all'art. 20 del presente Regolamento.

Gli affiliati ed i tesserati (rappresentanti societari degli atleti e tecnici) esprimono il loro voto con valenza analoga a quella prevista dall'art. 7 dello Statuto in tema di "voti di base", secondo le modalità e nei termini indicati nella scheda di votazione.

Scaduto il termine stabilito per l'inoltro delle schede, si procede a scrutinio pubblico, presso la sede della Federazione.

Assisterà la Commissione Referendaria, il Segretario della Federazione, il quale provvederà alla redazione del verbale ed alla conservazione dei documenti.

I risultati del referendum vengono proclamati dal Consiglio Federale e resi pubblici tramite comunicato federale.

Art. 22

Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

Comma 1 Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi alla Commissione d'Appello Federale da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena inammissibilità entro e non oltre il 15° giorno

dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

Comma2 Analoghe procedure devono essere seguite a cura dei competenti Comitati Regionali e Provinciali, in tema di reclami avverso la validità delle Assemblee territoriali.

Art. 23

Il Presidente Federale

Comma1 Il Presidente Federale, eletto dall'Assemblea con le formalità di cui all'art. 10 dello Statuto Federale, è il legale rappresentante della Federazione.

Comma2 In caso di cessazione dalla carica, comunque motivata, deve consegnare entro 15 giorni a chi lo sostituisce documenti e beni federali in suo possesso, redigendo e sottoscrivendo congiuntamente al subentrante apposito verbale.

Art. 24

I Vice-Presidenti Federali

Comma1 Sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Federale, nella prima seduta dopo l'Assemblea Nazionale, in numero di due.

Comma2 Il Vice-Presidente più anziano per età, denominato anche Vice-Presidente Vicario, può sostituire temporaneamente il Presidente nelle circostanze di cui all'art. 10 dello Statuto.

Comma3 In caso di decadenza di uno o di entrambi i Vice-Presidenti, il Consiglio stesso provvederà nella prima seduta utile al reintegro.

Art. 25

Il Consiglio Federale

Comma1 Il Consiglio Federale è composto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto Federale, in numero di dieci: sette in rappresentanza degli affiliati, due degli atleti, uno dei tecnici e dura in carica per un quadriennio.

Comma2 Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, senza diritto di voto, se espressamente invitati, i Presidenti degli Organismi, Tecnici Centrali ed il Giudice Unico, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della F.I.P.T. e gli eventuali membri italiani presso la F.I.B.T. ed inoltre coloro che, investiti di particolari incarichi, siano invitati permanentemente o meno dallo stesso Consiglio Federale.

Comma3 Di tutte le riunioni del Consiglio viene redatto dal Segretario Federale il verbale, che viene ratificato alla prima riunione successiva del Consiglio e conservato presso la sede della Federazione.

Comma4 Un estratto delle più importanti deliberazioni può essere inviato direttamente o tramite inserzione sull'organo di stampa federale o sul sito internet federale alle società affiliate ed agli Organi Centrali e Periferici della Federazione.

Comma5 Il Consiglio Federale può demandare particolari incarichi ai suoi componenti in materia temporanea o permanente, salvo le competenze esclusive fissate dallo Statuto.

Art. 26

Il Consiglio di Presidenza

Comma1 Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e senza obbligo di osservanza di forme particolari come previsto dall'art. 12 dello Statuto Federale.

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Comma1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è integralmente disciplinato dall'art. 13 dello Statuto Federale.

Art. 28

Il Segretario Generale e la Segreteria

Comma1 Il Segretario della Federazione è nominato dal Consiglio Federale.

Comma2 E' altresì Segretario dell'Assemblea, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza con i compiti fissati negli appositi articoli.

Comma3 Può partecipare alle riunioni degli altri Organi Federali, Centrali e Periferici.

Comma4 Coadiuvando il Presidente nelle funzioni ad esso demandate, dirige gli uffici centrali e decentrati federali, avendone la responsabilità nei confronti del Consiglio e del Presidente Federale.

Comma5 Il Segretario risponde direttamente al Presidente ed al Consiglio Federale.

Comma6 Cura e coordina lo svolgimento delle pratiche amministrative e l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Federali.

Comma7 La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle direttive e deliberazioni degli organi federali.

Comma8 Tali uffici potranno avere sede in località ritenute idonee dal Consiglio federale.

Comma9 In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, il medesimo può essere sostituito da un Vice-Segretario nominato dal Consiglio Federale.

Art. 29

Organi e procedure di giustizia e di disciplina

Comma1 Le norme relative agli organi ed alle procedure di giustizia e disciplina sono contenute nel Regolamento di Giustizia.

Art. 30

Organismi Tecnici Nazionali

Comma1 Gli Organismi Tecnici Nazionali sovrintendono ed organizzano, sul piano strettamente tecnico, l'attività agonistica nazionale ed internazionale.

Comma2 I programmi predisposti dagli Organismi Tecnici Nazionali devono essere approvati dal Consiglio Federale.

Comma3 I compiti particolari dei singoli organismi tecnici federali sono fissati dagli articoli successivi del presente Regolamento.

Art. 31

La Commissione Tecnica Federale

Comma1 I componenti della Commissione Tecnica Federale (C.T.F.), un Presidente e due Membri, sono nominati dal Consiglio Federale.

Comma2 Il Presidente, se espressamente invitato, partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto. Laddove il Presidente della Commissione non possa partecipare, potrà intervenire un membro della Commissione stessa.

Comma3 Il Consiglio Federale, su proposta del presidente della C.T.F. , può nominare un Segretario della Commissione Tecnica che coadiuva il Presidente e partecipa alle riunioni della Commissione stessa, curando la redazione dei verbali delle sedute e l'esecuzione delle delibere adottate.

Comma4 La Commissione Tecnica Federale sovrintende al regolare svolgimento dell'attività provinciale, regionale e nazionale in collaborazione con gli Organi periferici.

Comma5 Sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Federale, la C.T.F. provvede:

- a) alla proposta di attuazione dei programmi dell'attività agonistica nazionale ed internazionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- b) alla istruzione, abilitazione ed inquadramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito dell'organizzazione federale, in collaborazione con il settore studi. L'attività del Settore Tecnico è disciplinata dall'apposito Regolamento, predisposto nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dal CONI, nel "Piano nazionale di formazione dei quadri operanti nello Sport".
- c) all'organizzazione di corsi e centri di formazione a scopo preparatorio;
- d) a formulare proposte di aggiornamento del regolamento tecnico da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- e) a disciplinare tutta l'attività di serie "A" e "B" e le fasi finali dei campionati nazionali di ogni altra serie e categoria (giovanili escluse);
- f) a rilasciare il nulla-osta alle competizioni ed ai tornei inter-provinciali e nazionali, approvandone i relativi regolamenti;
- g) ad omologare i campi e gli attrezzi di gioco;
- h) a collaborare sul piano esclusivamente tecnico, con la Commissione per l'attività giovanile;
- i) alla selezione e formazione delle squadre rappresentative nazionali, interregionali e regionali.

Art. 32

La Commissione Tecnica Arbitrale

Comma1 La Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.) è composta da un Presidente e da due membri di cui uno con funzioni di Vice Presidente, nominati dal Consiglio Federale.

Comma2 Essa è proposta alla formazione e all'inquadramento degli arbitri nonché alla designazione degli stessi per le competizioni ufficiali di carattere internazionale, nazionale ed interprovinciale, con i poteri previsti dal Regolamento Arbitrale.

Comma3 La C.T.A., in accordo con i comitati provinciali competenti, nominerà dei propri fiduciari provinciali ai quali competerà la designazione degli arbitri per l'attività a livello provinciale.

Comma4 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione, può nominare un segretario della Commissione stessa che coadiuva il Presidente e partecipa alle riunioni della Commissione, curando la redazione dei verbali delle sedute e l'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Comma5 La C.T.A. propone aggiornamenti e modifiche al Regolamento del settore, predispone inoltre il programma del reclutamento e dei corsi di aggiornamento degli Arbitri da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale.

Comma6 Il Regolamento Arbitrale entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Federale e della Giunta Nazionale del CONI.

Comma7 Il Presidente della C.T.A., se espressamente invitato, partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto. Laddove il Presidente della Commissione non possa partecipare, potrà intervenire un membro della Commissione stessa.

Comma8 Ai componenti della C.T.A. è fatto divieto di svolgere attività agonistica e di ricoprire la carica di Presidente o dirigente di società tamburellistiche.

Art. 33

La Commissione Attività Giovanile

Comma1 La Commissione per l'Attività Giovanile (C.A.G.) è composta da un Presidente e da due membri nominati dal Consiglio Federale. Essa disciplina, con finalità didattiche e di propaganda, l'attività tecnico-agonistica delle seguenti categorie giovanili:

- a) " Juniores" dai 16 ai 18 anni;
- b) "Allievi" dai 13 ai 15 anni;
- c) "Pulcini dagli 8 ai 12 anni;
- d) "Esordienti" dai 6 agli 11 anni.

Alla C.A.G. compete in particolare:

- a) l'ordinamento e la disciplina dei quadri dei dirigenti addetti al settore giovanile;
- b) la nomina, su designazione dei Comitati Provinciali, di propri fiduciari che dovranno collaborare con i Comitati provinciali per la promozione ed organizzazione dell'attività giovanile nella provincia;

- c) la proposta, limitatamente al proprio ambito di competenza, di aggiornamenti o modifiche ai regolamenti in vigore;
- d) la predisposizione dei programmi annuali del settore da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- e) la programmazione di tutte le iniziative ritenute più idonee ad incrementare e valorizzare l'attività giovanile;
- f) l'organizzazione di tutta l'attività relativa ai Giochi della Gioventù;
- g) la formazione di squadre rappresentative, nazionali, regionali e interregionali, per la disputa di manifestazioni o gare a livello giovanile.

Comma2 L'inizio dell'attività agonistica è comunque fissata a 10 anni.

Comma3 Il Presidente, se espressamente invitato, partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto. Laddove il Presidente della Commissione non possa partecipare, potrà intervenire un membro della Commissione stessa.

Comma4 Le delibere del Consiglio Federale circa la promozione e la tutela dei vivai giovanili devono essere trasmesse alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.

Art. 34

La Commissione Scuola

Comma1 La Commissione Scuola è composta da un numero massimo di 10 membri, che vengono nominati dal Consiglio Federale per la durata del quadriennio federale e coordina tutte le attività di propaganda e promozione della palla tamburello all'interno delle scuole in collaborazione con gli Organi periferici della F.I.P.T.. Cura altresì l'aggiornamento dei docenti di Educazione Fisica.

Comma2 Alla Commissione sovrintende il Consiglio Federale tramite un proprio delegato.

Art. 35

La Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori

Comma1 La C.C.T.P.G. è composta da un presidente e da due membri nominati dal Consiglio Federale.

Comma2 Alla Commissione Cartellinamento Trasferimento Prestito Giocatori (C.C.T.P.G.) è affidato il compito di disciplinare tutto il settore del cartellinamento, dei trasferimenti e dei prestiti dei giocatori.

Comma3 Il Presidente, se espressamente invitato, partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto. Laddove il Presidente della Commissione non possa partecipare, potrà intervenire un membro della Commissione stessa.

Art. 36

La Commissione Propaganda – Pubbliche Relazioni e Rapporti Internazionali

Comma1 La Commissione è presieduta da un Consigliere federale all'uopo delegato ed è composta da altri due membri nominati dal Consiglio Federale.

Comma2 Essa potrà inoltre avvalersi di collaboratori specifici.

Comma3 La Commissione è l'organismo delegato alla promozione del tamburello e a curare i rapporti con la Stampa e gli organi di informazione, a tenere i contatti con le federazioni e gli organismi sportivi all'estero, in collaborazione con gli uffici competenti.

Comma4 La Commissione formula programmi e propone iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 37

La Commissione Medica

Comma1 La Commissione Medica svolge per la Federazione un ruolo di attiva consulenza nel settore di competenza, secondo le linee stabilite dal regolamento interno della Commissione approvato dal Consiglio Federale. Il Regolamento della Commissione Medica dovrà essere trasmesso al CONI per la relativa approvazione.

Comma2 Il Consiglio Federale nomina un Presidente e due Membri.

Art. 38

La Commissione Studi, Ricerca e Formazione

Comma1 Si affianca agli organi della Federazione per promuovere in modo approfondito la ricerca avanzata sulle metodologie degli allenamenti, sulla tecnica specifica del tamburello e su tutto quanto possa concorrere alla elaborazione ed alla preparazione dei programmi per i corsi organizzati dalla F.I.P.T. nei vari settori.

Comma2 Collabora altresì con l'Istituto di Formazione, Medicina e Scienza dello Sport del CONI e delle altre Federazioni nazionali.

Comma3 Il Consiglio Federale nominerà ogni volta un responsabile, con cui collaboreranno i membri designati nel numero massimo di 10 componenti, che sarà proposto e autorizzato dal Consiglio stesso.

Art. 39

Consiglieri Delegati: generalità

Comma1 Ad uno o più organismi tecnici può sovrintendere un Consigliere Federale delegato a ciò dal Consiglio Federale.

Comma2 Il Consigliere Federale delegato ha il compito di raccordo e di controllo.

Comma3 L'organizzazione di lavoro e logistica è fissata oltre che da questo regolamento, dai regolamenti interni delle commissioni, approvati dal Consiglio Federale, da sottoporre all'approvazione del CONI.

Art. 40

Commissione Federale Atleti

Comma1 La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione Federale Atleti sono disciplinate dal Regolamento specifico, da sottoporre all'approvazione del CONI.

Art. 41

Organizzazione Periferica

Comma1 L'organizzazione periferica federale è articolata in Comitati e Delegazioni regionali e provinciali aventi il compito di applicare tutte le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli organi centrali e di promuovere, disciplinare ed organizzare nel loro ambito l'attività sportiva.

Art. 42

Il Comitato Regionale

Comma1 Il Comitato Regionale è costituito nelle regioni in cui vi siano almeno 10 affiliati con diritto di voto ed è composto da un Presidente e da quattro membri eletti ogni quattro anni dall' Assemblea Regionale: fra questi uno in rappresentanza degli atleti e uno dei tecnici.

Comma2 Quando si deve costituire il Comitato Regionale, il Consiglio Federale convoca con raccomandata A.R. l'Assemblea Regionale elettiva, che deve svolgersi entro i successivi 30 giorni.

Comma3 Il Comitato Regionale promuove, disciplina, pubblicizza l'attività della Palla Tamburello nella propria regione secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale.

Comma4 Il Consiglio Federale ha la facoltà di procedere alla nomina di Delegati regionali in tutti i casi in cui non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.

Comma5 Il Delegato regionale ha i compiti previsti dallo Statuto.

Comma6 Il Comitato regionale controlla e coordina l'attività dei Comitati e dei Delegati provinciali ed ove a ciò delegato dal Consiglio Federale provvede direttamente all'organizzazione dell'attività agonistica nel territorio di sua competenza.

Comma7 Tiene aggiornato il quadro delle società affiliate.

Comma8 Il Presidente del Comitato regionale è convocato almeno due volte l'anno ed ogni volta se ne ravvisi l'opportunità, dal Presidente della Federazione a scopo consultivo e per un più efficace collegamento tra gli organi centrali e periferici.

Comma9 Il Consiglio regionale convoca periodiche riunioni, comunque almeno tre volte l'anno, con i Presidenti dei Comitati provinciali e con i Delegati provinciali al fine di acquisire gli elementi necessari all'esercizio delle proprie funzioni.

Comma10 Se le particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Consiglio Regionale può ripartire compiti ed attribuzioni tra i suoi componenti; può altresì essere delegato a compiti specifici dal Consiglio Federale.

Comma11 Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e comunque non meno di tre volte l'anno.

Comma12 Per la validità delle riunioni e delle delibere si rinvia all'art. 18.3.6 dello Statuto Federale.

Comma13 La sede del Comitato regionale è stabilita dal Consiglio Federale.

Art. 43

Assemblea Regionale

a) Generalità

Comma1 L'Assemblea Regionale è disciplinata dall'art. 18 dello Statuto Federale.

Comma2 L'ordine del giorno dell'Assemblea regionale ordinaria (annuale e per il rinnovo delle cariche) deve contenere a pena di nullità, la relazione sulla gestione del Presidente del Comitato.

b) Svolgimento dell'Assemblea Regionale

Comma1 Per la riunione, la costituzione, la validità e lo svolgimento delle Assemblee regionali si applicano le norme previste per l'Assemblea federale con le seguenti integrazioni:

- la verifica dei poteri è demandata ad una Commissione composta da tre membri nominati dal Consiglio Regionale;
- della Presidenza dell'Assemblea regionale, composta nello stesso modo indicato per l'Assemblea Federale, deve far parte il Consigliere federale all'uopo delegato dal Consiglio Federale;
- le candidature alla carica di Presidente del Consiglio Regionale e le candidature per l'elezione nel Comitato Regionale devono essere depositate presso la segreteria regionale almeno 14 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, e sottoscritte da un numero di società non inferiore ad 1/5 degli aventi diritto al voto.
- il Vice-Presidente, il Segretario e gli incaricati specifici di settore sono eletti dal Consiglio regionale nella sua prima riunione.

Comma1 Tale riunione sarà fissata dal Consiglio Federale, dopo l'approvazione del verbale dell'Assemblea e la verifica della regolarità della stessa.

Art. 44

Decadenza dei comitati regionali

Comma1 Per la decadenza dei Consigli Regionali si applicano, per analogia, le disposizioni previste per il Consiglio Federale.

Comma2 Il Consiglio Federale, nei casi previsti dall'art. 11 comma 5 dello Statuto, procede alla nomina di un Commissario straordinario il quale assume le funzioni ed i poteri dell'organo decaduto e deve convocare, entro 60 gg. dalla nomina, l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Regionale, che si deve svolgere nei 30 gg. successivi. Un prolungamento del periodo commissariale può essere in ogni caso deliberato dal Consiglio Federale, con specifiche motivazioni.

Art. 45

I Comitati Provinciali

a) Compiti

Comma1 I Comitati provinciali sono organi periferici elettivi della Federazione e costituiscono la base di tutta l'organizzazione federale.

Comma2 Ai Comitati provinciali fanno riferimento tutte le società ed associazioni della provincia e tutte le attività sportive che hanno svolgimento ed attuazione nei territori di rispettiva competenza.

Comma3 Essi hanno il compito di applicare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli organi centrali ed organizzare nell'ambito proprio l'attività sportiva sotto controllo del Consiglio Federale.

Comma4 I Comitati provinciali, nell'ambito di loro competenza, esercitano le funzioni di cui all'art. 18.6 dello Statuto.

b) Composizione e Funzionamento

Comma1 Il Consiglio Provinciale si riunisce periodicamente in seduta ordinaria su convocazione del Presidente, comunque non meno di una volta al mese

Comma2 Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Il Consiglio Provinciale delibera a maggioranza dei presenti.

Comma3 Delle riunioni viene redatto verbale da trasmettersi in copia al Comitato regionale ed alla Segreteria Federale.

Art. 46

Assemblea Provinciale

a) Generalità

Comma1 L'Assemblea Provinciale è disciplinata dall'art. 18.7 dello Statuto Federale.

Comma2 L'ordine del giorno dell'Assemblea provinciale ordinaria (annuale e per il rinnovo delle cariche) deve contenere, a pena di nullità, la relazione sulla gestione del Presidente del Comitato.

b) Svolgimento dell'Assemblea provinciale

Comma1 Per la riunione, la costituzione, la validità e lo svolgimento delle Assemblee provinciali si applicano le norme previste per l'Assemblea federale con le seguenti integrazioni:

- a) all'Assemblea provinciale partecipano, senza diritto di voto, i dirigenti federali centrali, elettivi e delegati, nonché i componenti del Comitato regionale avente giurisdizione sulla provincia;
- b) della Presidenza dell'Assemblea provinciale, composta nello stesso modo indicato per l'Assemblea Federale, deve far parte il Consigliere federale all'uopo delegato dal Consiglio Federale;
- c) le candidature alla carica di Presidente del Comitato provinciale e le candidature per l'elezione nel Consiglio provinciale devono essere depositate presso la segreteria provinciale almeno 14 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea con un numero di candidati non inferiore a quello dei membri del comitato da eleggere, ed un numero di sottoscrittori non inferiore ad 1/5 degli aventi diritto al voto.

Per l'elezione del Presidente del Comitato, si rinvia all'art. 18.10 dello Statuto Federale. In caso di parità, si procede a ballottaggio come previsto per l'Assemblea Nazionale.

d) Il Vice-Presidente, il Segretario e gli incaricati specifici di settore sono eletti dal Consiglio provinciale nella sua prima riunione.

Tale riunione sarà fissata dal Consiglio Federale, dopo l'approvazione del verbale dell'assemblea e la verifica della regolarità della stessa, con le medesime modalità previste per l'elezione degli organi centrali.

Comma2 L'Assemblea provinciale esprime voto deliberativo su tutti i problemi di sua pertinenza, purché iscritti all'ordine del giorno.

Comma3 Il Consiglio provinciale può consultare su problemi tecnico-organizzativi specifici l'Assemblea stessa.

Art. 47

Decadenza dei Comitati Provinciali

Comma1 Per la decadenza dei Consigli Provinciali si applicano, per analogia, le disposizioni previste per il Consiglio Federale.

Comma2 Il Consiglio Federale, nei casi previsti dall'art. 11 sub 9 dello Statuto, procede alla nomina di un Commissario straordinario il quale assume le funzioni ed i poteri dell'organo decaduto e deve convocare, entro 60 gg. dalla nomina, l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Comitato provinciale, che si deve svolgere nei 30 gg. successivi. Un prolungamento del periodo commissariale può essere in ogni caso deliberato dal Consiglio Federale, con specifiche motivazioni.

Art. 48

Gestione Finanziaria degli Organi Periferici

Comma1 Per l'autonoma gestione delle attività di competenza i Comitati e i delegati dispongono dei fondi annualmente destinati dal Consiglio Federale ed iscritti in apposito capitolo di Bilancio.

Comma2 Su autorizzazione scritta e specifica del Consiglio Federale, gli organi di cui sopra possono richiedere alle società affiliate della provincia o della regione il versamento di quote di segreteria per lo svolgimento dell'attività. Tale autorizzazione deve essere richiesta al Consiglio Federale, a pena di nullità del provvedimento adottato, comunque prima dell'approvazione del Bilancio preventivo della Federazione. Gli organi di cui sopra sono tenuti ad eseguire tutte le operazioni di carattere amministrativo che vengono assegnate dal Consiglio Federale.

Comma3 Il Consiglio Federale può richiedere in ogni momento un rendiconto finanziario, corredato da documenti giustificativi delle spese ed eventualmente accompagnato da una relazione, al fine di accertare che le modalità amministrative siano rispettate ed uniformi in tutto l'ambito federale.

Art. 49

Conflitti di competenza

Comma1 I conflitti di competenza tra organi della Federazione in materia di Statuto e Regolamenti sono regolati dal Consiglio Federale.

Art. 50

Decadenza degli Organismi Federali Centrali, Tecnici e di Disciplina

Comma 1 In caso di accertato, mancato funzionamento o di accertata, grave inadempienza alle norme dello Statuto e dei Regolamenti federali, gli Organismi Federali centrali, tecnici e non elettivi, nonché i delegati regionali e provinciali, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Federale che provvederà, nella sua prima seduta, ad eleggere i nuovi organi.

Art. 51

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Indice Regolamento Organico FIPT

Titolo I - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 1 - Affiliazione	pag. 1
Art. 2 - Riaffiliazione	pag. 1
Art. 3 - Cessazione dell'affiliazione	pag. 2
Art. 4 - Fusione tra due o più società	pag. 2
Art. 5 - Cambiamenti di denominazione sociale e del campo da gioco	pag. 3
Art. 6 - Doveri degli affiliati	pag. 3
Art. 7 - Tesseramento	pag. 4
Art. 8 - Visita medica obbligatoria	pag. 5
Art. 9 - Vincolo degli atleti	pag. 6
Art. 10 - Svincolo degli atleti	pag. 6
1) Diritto sportivo conseguente ad inattività involontaria dell'atleta	pag. 6
2) Cambiamento di residenza dell'atleta	pag. 7
3) Trasferimento in costanza di vincolo quadriennale	pag. 7
Art. 11 - Trasferimenti definitivi	pag. 7
Art. 12 - Prestiti	pag. 8
Art. 13 - Trasferimenti e prestiti suppletivi	pag. 9
Art. 14 - Tesseramento militare	pag. 9
Art. 15 - Aggiornamento tessera atleti liberi da vincolo	pag. 10

Titolo II - ANNO SPORTIVO

Art. 16 - Anno sportivo	pag. 10
-------------------------	---------

Titolo III - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 17 - Gli Organi Federali	pag. 10
Organi Federali Centrali	pag. 10
Organi di Giustizia	pag. 10
Organi Federali Periferici	pag. 11
Organismi Tecnici Nazionali	pag. 11
Art. 18 - I Dirigenti Federali ed Arbitri	pag. 11
Art. 19 - Funzionamento degli Organi Collegiali: generalità	pag. 11
Art. 20 - Assemblea Nazionale	pag. 12
1) Deleghe	pag. 12
2) Reclamo al Consiglio Federale per omessa od erronea attribuzione del diritto di voto	pag. 12
3) Formazione degli elenchi - Ricorso avverso l'ammissibilità o meno delle candidature	pag. 13
4) Proposte degli aventi diritto a voto	pag. 13
5) Commissione Verifica Poteri	pag. 13
6) Apertura dell'Assemblea (Elezione dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Scrutinio)	pag. 14
7) Poteri dell'Ufficio di Presidenza	pag. 14
8) Esame e decisione dei reclami avverso la validità della rappresentanza in Assemblea	pag. 14
9) Elezione del Presidente	pag. 15
10) Elezione del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione d'Appello Federale	pag. 15
11) Chiusura dei lavori	pag. 16
12) Verbale dell'Assemblea	pag. 16

Art. 21 - Referendum	pag. 17
a) Generalità, partecipazione ed attribuzione del voto	pag. 17
b) Svolgimento del Referendum	pag. 17
Art. 22 - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale	pag. 17
Art. 23 - Il Presidente Federale	pag. 18
Art. 24 - I Vice-Presidenti federali	pag. 18
Art. 25 - Il Consiglio Federale	pag. 18
Art. 26 - Il Consiglio di Presidenza	pag. 19
Art. 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 19
Art. 28 - Il Segretario Generale e la Segreteria	pag. 19
Art. 29 - Organi e procedure di giustizia e di disciplina	pag. 19
Art. 30 - Organismi Tecnici Nazionali	pag. 20
Art. 31 - La Commissione Tecnica Federale	pag. 20
Art. 32 - La Commissione Tecnica Arbitrale	pag. 21
Art. 33 - La Commissione Attività Giovanile	pag. 21
Art. 34 - La Commissione Scuola	pag. 22
Art. 35 - La Commissione Cartellinamento Trasferimenti Prestiti Giocatori	pag. 22
Art. 36 - La Commissione Propaganda - P.R. e Rapporti Internazionali	pag. 22
Art. 37 - La Commissione Medica	pag. 23
Art. 38 - La Commissione Studi, Ricerca e Formazione	pag. 23
Art. 39 - Consiglieri Delegati: generalità	pag. 23
Art. 40 - La Commissione Federale Atleti	pag. 23
Art. 41 - Organizzazione Periferica	pag. 24
Art. 42 - Il Comitato Regionale	pag. 24
Art. 43 - Assemblea Regionale	pag. 25
a)Generalità	pag. 25
b) Svolgimento dell'Assemblea Regionale	pag. 25
Art. 44 - Decadenza dei Comitati Regionali	pag. 25
Art. 45 - I Comitati Provinciali	pag. 25
a)Compiti	pag. 25
b)Composizione e Funzionamento	pag. 26
Art. 46 - Assemblea Provinciale	pag. 26
a)Generalità	pag. 26
b)Svolgimento dell'Assemblea Provinciale	pag. 26
Art. 47 - Decadenza dei Comitati Provinciali	pag. 27
Art. 48 - Gestione Finanziaria degli Organi Periferici	pag. 27
Art. 49 - Conflitti di competenza	pag. 27
Art. 50 - Decadenza degli Organismi Federali Centrali, Tecnici e di Disciplina	pag. 28
Art. 51 - Entrata in vigore	pag. 28